

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43

del 12.2.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. De Luca Giulio ed altri c/ Comune di Molfetta e Regione di Molfetta e Regione Puglia. Ricorsi afferenti l'approvazione definitiva del P.R.G.C. (delibera di G.R. n.527 del 10.5.2001) e l'adozione del Piano Particolareggiato della maglia di P.R.G. del Lotto 10.

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 17.2.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Sig. de Luca Giulio, in proprio e come utile gestore dei germani de Luca fu Pasquale (proprietario e comproprietario dei suoli siti nella maglia di P.R.G. "Lotto 10"), con atto notificato in data 25.06.2001, prot. n.73, proponeva dinanzi al TAR Puglia – Bari – ricorso c/ il Comune di Molfetta per l'annullamento (per presupposta illegittimità) della delibera del Commissario Straordinario n.132 del 05.04.2001 di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato Maglia di P.R.G. "Lotto 10", chiedendo, altresì, il risarcimento danni derivanti da inadempimento della convenzione stipulata il 19.06.2000 tra il ricorrente ed il Comune di Molfetta;
- Con successivo ricorso notificato in data 10.10.2001, prot. n.98, il Sig. de Luca in proprio e nella qualità ut supra (quale proprietario e comproprietario di diverse aree nel territorio di Molfetta a ridosso dell'area denominata "Lotto 10"), proponeva dinanzi al TAR Puglia – Bari c/ la Regione Puglia ed il Comune di Molfetta, ulteriore azione (interessata nello specifico a due aree della suddetta proprietà, la prima rimasta libera a seguito di una precedente procedura espropriativa per la realizzazione della Scuola Elementare E. Berlinguer; la seconda corrispondente ad una zona verde posta a fronte nord della Via Berlinguer – definita area di rispetto stradale nel precedente P.R.G.) intesa ad ottenere l'annullamento della delibera di G.R. n.527 10.05.2001 pubblicata sul B.U.R.P. n.96 del 04.07.2001, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale di Molfetta, nella parte connessa alle aree di proprietà del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, con particolare riferimento – ove occorra – alle delibere di C.C. Molfetta n.127 del 26.09.96 di adozione e delibere di C.C. n.12 del 18.02.97 relative ad esame osservazioni, delibere Commissariali n.92 del 22.03.01 e n.132 del 05.04.2001 di approvazione definitiva del piano particolareggiato della Maglia di P.R.G. Lotto 10, nonché della delibera di adozione del medesimo piano n.67 del 06.07.2000;
- I ricorsi de quibus rimasero quiescenti in quanto furono avviate fra le parti trattative per un bonario componimento, trattative che non hanno avuto alcuna definizione finale;
- Ritenuto che le azioni poste in essere dal Sig. De Luca Giulio in proprio e nella qualità ut supra, risultano destituite di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa la rilevanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente, congiuntamente, all'Avv. Nino Matassa da Bari, esperto in materia di P.R.G. ed all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta, esperto per questioni attinenti il "Lotto 10", demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico congiunto all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari, 35 e all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n.53/b, per la rappresentanza nei giudizi amministrativi instaurati dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. De Luca Giulio in proprio e nella qualità ut supra, c/ il Comune di Molfetta e la Regione Puglia, meglio descritti in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.